

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari

(78/1028/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi ;

considerando che è importante garantire un livello comparabilmente elevato di formazione nel quadro del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario nonché in quello del coordinamento delle condizioni di accesso alle attività di veterinario ;

considerando che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, è opportuno istituire un comitato consultivo per consigliare la Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dei veterinari, qui di seguito denominato « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione dei veterinari di livello comparabilmente elevato.

2. Il comitato adempie tale compito servendosi in particolare dei seguenti mezzi :

- esauriente scambio di informazioni sui metodi di formazione, nonché sul contenuto, livello e struttura dell'insegnamento teorico e pratico impartito negli Stati membri ;

- consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione dei veterinari ed, eventualmente, la struttura ed il contenuto di tale formazione ;

- esame delle possibilità di adeguare tale formazione ai progressi registrati nelle scienze veterinarie e nei metodi pedagogici.

3. Il comitato comunica alla Commissione ed agli Stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni formulando, quando lo ritenga opportuno, suggerimenti per quanto riguarda gli emendamenti da apportare alle disposizioni in materia di formazione dei veterinari nelle direttive 78/1026/CEE ⁽¹⁾ e 78/1027/CEE ⁽²⁾.

4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro problema che quest'ultima dovesse sottoporli in relazione alla formazione dei veterinari.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia :

- un esperto del corpo veterinario in attività di servizio ;
- un esperto degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze veterinarie ;
- un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.

2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.

3. I membri e i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, ed i loro supplenti sono designati su proposta del corpo veterinario in attività di servizio e degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze veterinarie. I membri e i supplenti in tal modo designati sono nominati dal Consiglio.

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in funzione sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, decesso o sostituzione con un altro membro nominato, secondo la procedura di cui all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Articolo 5

Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni è fissato dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.

Articolo 6

Il comitato può costituire gruppi di lavoro e invitare ad ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Articolo 7

La Commissione assume la segreteria del comitato.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER